Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 24 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 19 DEL 24 GENNAIO 1953:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4116.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Attilio fu Antonio, Antinozzi Antonio ed Enrica di Enrico, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4117.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baldelli Mario di Emilio, in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4118.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Balsamo Giovanni fu Luigi, in comune di Cellino San Marco (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4119.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Barone Giovanni fu Enrico, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4120.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo, in Fraggiacomo, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4121.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo, in Fraggiacomo, in comune di Massafra (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4122.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castro Antonino fu Calogero, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4123.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo ai terreni di proprietà di Cimpolillo Vito fu Decio, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4124.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ceci Ginestrelli Paolo fu Nicola, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4125.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cirillo Marcello fu Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4126.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bautier Clara di Pietro, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4127.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, in comune di Guglionesi (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4128.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, in comune di Petacciato (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4129.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4130.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Cristoforo Letizia fu Umberto, in comune di Guglionesi (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4131.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Cristoforo Letizia fu Umberto, in comune di Montecilfone (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4132.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Sordo Michele fu Matteo, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4133.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Sordo Michele fu Matteo, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4134.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Carlo fu Luigi, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4135.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice, in comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4136.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice, in comune di Petacciato (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4137.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fraggiacomo Leonardo di Maurizio, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4138.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4139.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Corato (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4140.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Ruvo (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4141.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giuliani Antonio fu Vito-Orazio (eredi), in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4142.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Graziani Achille di Luigi e Graziani Luigi fu Achille, in comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4143.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Graziani Luigi fu Achille e Graziani Achille di Luigi, in comune di Termoli (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4144.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iamele Massimo di Guido, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4145.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Mario fu Egidio, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4146.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lanzo Cosimo fu Leonardo, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4147.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Giovanni fu Nicola, in comune di Serracapriola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4148.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Giovanni fu Nicola, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4149.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - *Sezione speciale per la riforma fondiaria* - di terreni di proprietà di Scheggi Roberto fu Casimiro, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4150.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Immobiliare San Basilio, Anonima con sede in Roma, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4151.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tafuri Marianna fu Bernardino, maritata Sangiovanni, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4152.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Tasca Francesco di Arturo, in comune di Candela (Foggia).

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4153.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Piercy Vera Norina fu Domenico, in comune di Macomer (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4154.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà della Compagnia Immobiliare « Della Torre », Società anonima con sede in Genova, in comune di San Vito (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4155.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Madau Nicolò fu Antonio Luigi, in comune di Chiaramonti (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4156.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Piercy Daphne Beatrice fu Beniamino, in comune di Bolotana (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4157.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna. di terreni di proprietà di Piercy Vera Norina, maritata Mameli, fu Beniamino, in comune di Bolotana (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4158.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Piercy Vera Norina, maritata Mameli, fu Beniamino, in comune di Bortigali (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4159.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Saracchi *Giuseppe di Tomaso, in comune di* Alghero (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4160.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Siotto Giuseppe fu Luigi, in comune di Illorai (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4161.

Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società « Compagnie des Forges et Acieries de la Marine et d'Homecourt », con sede in Saint Chamond (Loire), in comune di Capoterra (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4162.

Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società « Compagnie des Forges et Acieries et de la Marine et d'Homecourt », con sede in Saint Chamond (Loire), in comune di Assemini (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4163.

Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società in accomandita semplice « Impresa Agricola Cardile », con sede in Cagliari, in comune di Capoterra (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4164.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Zoppi Claudia di Gaetano nei Berliri Zoppi, in comune di Pitigliano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4165.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Nobel » Società Generale di Esplosivi e Munizioni, con sede in Milano, in comune di Orbetello (Grosseto).

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4166.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Abbove Mario fu Alessandro, in comune di Migliarino (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4167.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Abbove Mario fu Alessandro, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4168.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Abbove Mario fu Alessandro, in comune di Migliarino (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4169.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Baratto Irma, Carlo e Guido, fratelli, fu Domenico, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4170.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Duse Masin Alvise fu Bernardo, in comune di Chioggia (Venezia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4171.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Furini Renato di Evaristo, Ceciliati Isidoro di Ugo, Ballerini Corrado di Primo, Toschi Giuseppe di Giovanni, Tesserin Giovanni fu Costante, Zerbinati Vittorio fu Abramo, Zangirolami Vincenzo di Cesare, Rossi Adele di Antonio, Zangirolami Alduio di Cesare, Gramobelli Floro di Luigi, Crepaldi Alfredo fu Francesco, Società a r. l. « Febo », con sede in Ferrara, quali cessionari del patrimonio della ex Società « Fantina », in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4172.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Galimberti Carlo, Angelo e Luigi, fratelli, fu Ivo, in comune di Chioggia (Venezia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4173.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Ghirardello Domenico fu Gregorio, in comune di Massafiscagiia (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4174.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Malvezzi Ausonio Fumario, in comune di Cavarzere (Venezia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4175.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Orsi Mangelli Paolo fu Raffaele, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4176.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Pasolini Guido fu Pier Desiderio, in comune di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4177.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Rasponi Dalle Teste Nerino di Giuseppe, in comune di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4178.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Rasponi Dalle Teste Nerino e Guido di Giuseppe, in comune di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4179.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Samminiatelli Orazio fu Donato, in comune di Ostellato (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4180.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Serena - Monghini Antonio e Raimondo fu Francesco, in comune di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4181.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Silimbani Egisto fu Michele, in comune di Cavarzere (Venezia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4182.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima Mobiliare ed Agricola « S.A.M.E.A. », con sede in Venezia, in comune di Contarino (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4183.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima Mobiliare ed Agricola « S.A.M.E.A. », con sede in Venezia, in comune di Donada (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4184.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per Azioni « Cà Ver », con sede in Gallumare di Migliaro (Ferrara), in comune di Copparo (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4185.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Travaglini Manlio e Sergio fu Gaetano e Dell'Olio Teresa vedova Travaglini, in comune di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4186.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni della Società Immobiliare Calabra, con sede in Torino, in comune di Stilo (Reggio Calabria).

Supplemento n. 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4187.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Achard De Bonvoulair Jules Paul, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4188.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baratta Ettore fu Paolo, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4189.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baratta Ettore fu Paolo, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4190.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baratta Oreste fu Paolo, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4191.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Baratta Primo fu Paolo, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4192.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baratta Primo fu Paolo, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4193.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baratta Secondo fu Paolo, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4194.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baccacco Francesco fu Roberto, in comune di Vitulazio (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4195.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baccacco Francesco fu Roberto, in comune di Capua (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4196.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Belelli Guglielmo fu Francesco, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4197.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Buonpane Rachele fu Lorenzo, in comune di Carinola (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4198.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Buonpane Rachele fu Lorenzo, in comune di Francolise (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4199.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conforti Antonio fu Carlo, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4200.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conforti Antonio fu Carlo, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4201.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conforti Giovanni fu Carlo, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4202.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conforti Luigi fu Carlo, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4203.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cosimini Lina fu Talete, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4204.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Martino Angelantonio fu Lorenzo, in comune di Villa Literno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4205.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Farina Giuseppe fu Francesco, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4206.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ferrara-Pignatelli Vincenzo fu Ferdinando, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4207.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4208.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lombardi Raimondo fu Nicola, in comune di Villa Literno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4209.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Morese Filippo di Raffaele, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4210.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Morese Filippo di Raffaele, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4211.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Morese Giuseppe di Raffaele, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4212.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Morese Giuseppe di Raffaele, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4213.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolucci Antonietta fu Candido, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4214.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pastore Ruggiero fu Carmine, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4215.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dei figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Mondragone (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4216.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dei figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Castelvolturno (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4217.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petroni Francesco fu Paolo, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4218.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salati Iannitti Teresa di Angelo, maritata Belleili, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4219.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Carmine fu Domenico, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4220.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Luigi fu Domenico, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4221.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Matteo fu Domenico, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4222.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Matteo fu Domenico, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4223.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Matteo fu Domenico, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4224.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Albanella (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4225.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Altavilla Silentina (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4226.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4227.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4228.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Serre di Persano (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4229.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Generale « Montecatini » per l'industria mineraria, in comune di Pontecagnano (Salerno).

Supplemento n. 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 4230.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceribelli Mario fu Francesco, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4231.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Zoppi Giselda di Gaetano, maritata Spicci, in comune di Pitigliano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4232.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Leandri Leandro fu Francesco, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4233.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ceci Consalvo fu Riccardo, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4234.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ferri Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Tricarico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4235.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli Francesco di Paola fu Riccardo, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4236.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Achille fu Egidio, in comune di Pomarico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4237.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Achille fu Egidio, in comune di Montescaglioso (Matera).

Supplemento n. 6.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4238.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Pietro fu Annibale, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4239.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Briscese Anselmo fu Mauro, in comune di Lavello (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4240.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cafiero Ida fu Nicola, in comune di Stornara (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4241.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo, in comune di Campomarino (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4242.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo, in comune di Campomarino (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4243.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catalano Giovanni fu Francesco, in comune di Bovino (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4244.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cerulli Michelina fu Nicola, maritata Vitacca, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4245.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ciuffreda Raffaele fu Michele, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4246.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conti Antonietta fu Tommaso, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4247.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Francesco-Paolo fu Roberto, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4248.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Francesco-Paolo fu Roberto, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4249.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cuttano Giuseppe fu Matteo, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4250.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, in comune di Larino (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4251.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Denotaristefano Laura fu Gianlorenzo, in comune di Massafra (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4252.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, in comune di Avigliano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4253.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, in comune di Melfi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4254.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Chiara Santa fu Gabriele vedova Fenicia, quale legale rappresentante di Fenicia Franca fu Ferdinando, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4255.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gallone Maria Bianca fu Pietro Giambattista, in comune di Laterza (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4256.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Leone Domenico fu Giuseppe, in comune di Guglionesi (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4257.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lubelli Gaetana fu Giuseppe, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4258.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lubelli Gaetana fu Giuseppe, in comune di Otranto (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4259.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marinelli Raffaele fu Luigi, in comune di Ruvo (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4260.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi Marulli-Troiano Paolo fu Sebastiano, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4261.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi Marulli-Troiano Paolo fu Sebastiano, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4262.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi Marulli-Troiano Paolo fu Sebastiano, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4263.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Materi Guglielmo fu Antonio, in comune di Grottole (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4264.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Materi Vittorio fu Ferdinando, in comune di Calciano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4265.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Menga Antonio fu Matteo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4266.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Menga Vincenzo fu Matteo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4267.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Morlino Franco fu Leonardo, in comune di Avigliano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4268.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Norante Elvira fu Domenico Antonio ed eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, in comune di Rotello (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4269.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, in comune di Campomarino (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4270.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Panetta Francesco fu Giuseppe e Gesualdi Antonia di Giambattista, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4271.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pansini Francesco fu Bonifacio, in comune di Stornara (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4272.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolicelli Nicola fu Donato, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4273.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Alberto fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4274.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Alfonso fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4275.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Armando fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4276.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Cristina fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4277.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Giulio fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4278.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Michele fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4279.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Raffaela fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4280.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petti Francesco fu Gabriele, in comune di Termoli (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4281.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Perrone Lorenzo fu Alfredo, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4282.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, in comune di Campomarino (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4283.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, in comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4284.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Matteo fu Alfonso, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4285.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sassi Enrico di Ennio, in comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4286.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Schiavone-Panni Alfredo fu Vincenzo, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4287.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Napoletana, con sede in Napoli, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4288.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tomaiuolo Giuseppe di Tommaso, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4289.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iatta Giovanni fu Giuseppe, in comune di Bitonto (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4290.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iatta Giovanni fu Giuseppe, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4291.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4292.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Petacciato (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4293.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo, in comune di Garaguso (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4294.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo, in comune di Oliveto Lucano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4295.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Luca Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo, in comune di San Mauro Forte (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4296.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Curtis Doroteo fu Bilivelto, in comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4297.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Gerini Alessandro, Isabella, Maria e Carlo fu Gerino, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4298.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società Anonima « Terra Apuliae » Agricola Romagnola, con sede in Bologna, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4299.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Parlato Anna fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n **4300.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Croce Alda, Elena, Lidia e Silvia di Benedetto, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4301.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pedone Bernardino fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4302.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giulio Michele fu Emanuele, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4303.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Colella Carlo fu Luigi, in comune di Massafra (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4304.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4305.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pignatelli Della Leonessa Giuseppina fu Luigi, in comune di Lavello (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4306.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Colantonio Giuseppe fu Domenico, in comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4307.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Cuzzi Gregorio fu Innocenzo, in comune di Garaguso (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4308.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fiore Nicola fu Giuseppe, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4309.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di D'Errico Raffaele di Giuseppe, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4310.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Brunetti Francesco fu Giuseppe, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4311.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Verusio Mariano fu Giovanni, in comune di Rotello (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4312.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Verusio Tommaso fu Giovanni, in comune di Rotello (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4313.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Ferrara Giovanna fu Giulio Cesare, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4314.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cancellara Domenico fu Vincenzo, in comune di Banzi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4315.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conti Agostino fu Giovanni, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4316.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caputo Salvatore fu Giuseppe (eredi), in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4317.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Luigi fu Francesco, in comune di Poggio Imperiale (Foggia).

Supplemento n. 7.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4318.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Massari Maria Teresa fu Francesco, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4319.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cappi Giuseppe fu Ercolano, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4320.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Carrari Italo fu Giuseppe, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4321.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Brocchi Maria fu Geremia, in Graziani, in comune di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4322.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Franceschetti Valentino Raimondo fu Angelo, in comune di Copparo (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4323.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Marchetti Orfeo fu Ulisse, in comune di Massafiscaglia (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4324.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Rancè Maurizio di Alessandro, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4325.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima « Le Gallare », con sede in Genova, in comune di Lagosanto (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4326.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima « Le Gallare », con sede in Genova, in comune di Massafiscaglia (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4327.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima « Le Gallare », con sede in Genova, in comune di Migliarino (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4328.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima « Le Gallare », con sede in Genova, in comune di Migliarino (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4329.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima « Le Gallare », con sede in Genova, in comune di Ostellato (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4330.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Commerciale Immobiliare Anonima, con sede in Milano, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4331.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per azioni Cà Ver e Società Emiliana per l'Industria e l'Agricoltura S.E.I.A. Società per Azioni, con sede in Gallunaro di Migliaro, in comune di Migliarino (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4332.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Sullam Angelo fu Benedetto e Sullam Renzo di Angelo, in comune di Porto Tolle (Rovigo).

Supplemento n. 8.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4333.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Carolina fu Francesco, maritata Vagnoli, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4334.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco, maritata Magrini, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4335.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Giuseppe fu Francesco, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4336.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Lia fu Francesco, maritata Guasconi, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4337.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Maria fu Francesco, maritata Puccioni, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4338.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Basili Anna fu Nicola, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4339.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Basili Anna fu Nicola, in comune di Anguillara Sabazia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4340.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boncompagni-Ludovisi Francesco Antonio fu Ugo, in comune di Riano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4341.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Brenciaglia Giorgio fu Napoleone, in comune di Capodimonte (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4342.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Braschi Falgari Elisabetta fu Luca in Moretti, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4343.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calabresi Massimo fu Francesco, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4344.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, in comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4345.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Caraffa Tullio e Margherita fu Giuseppe, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4346.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Antonio fu Gaspare, in comune di Manciano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4347.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, (eredi), in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4348.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Laiatico (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4349.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Manciano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4350.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Di Domenico Natalia fu Alfredo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4351.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ferrari Rotilio fu Luigi, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4352.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Floridi Clotilde fu Pio, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4353.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Conti Giovanni fu Pietro, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4354.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giuntini Maria-Concetta e Francesco sorella e fratello fu Guido, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4355.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grazioli Lante della Rovere Marcella in Ceriana Maineri, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4356.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Franco fu Ruggero, in comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4357.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guglielmi Giacinto fu Giorgio, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4358**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4359**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4360**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Angiolo fu Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4361**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Malenchini Gabriella nei Puccinelli di Luigi, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4362**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4363**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Massetani Serafino fu Emilio, in comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4364**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Menotti Maria e Giuseppina (sorelle) fu Carlo, in comune di Fiano Romano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4365**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Menotti Giuseppina fu Carlo, in comune di Fiano Romano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4366**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Menotti Giuseppina fu Carlo, vedova Salvago-Raggi, in comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4367**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Menotti Maria fu Carlo, in comune di Fiano Romano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4368**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Merciai Alberto fu Cesare, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4369**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, Anonima con sede in Milano, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4370**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morelli Luigi fu Giovanni, in comune di Celano (L'Aquila).

Supplemento n. 9.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4371**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Nobel » Società generale di esplosivi e munizioni, per Azioni, con sede in Milano, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4372**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Manziana (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4373**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Bracciano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4374**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Capranica (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4375**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Cerveteri (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4376**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Santa Marinella (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4377**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Bassano di Sutri (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4378**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio, Pallavicini Emilia di Alfredo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4379.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallavicini Guglielmo di Arnaldo, Misciattelli Maria Carolina fu Mario e Società Anonima Marmorelle, in comune di Cerveteri (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4380.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Luigi fu Cesare, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4381.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Panichi Pietro fu Tommaso, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4382.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pasti Renzo, Vittoria, Elisabetta, Maria, Gabriella, Fede e Marina fratello e sorelle fu Vittorio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4383.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4384.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ramella Guido fu Giuseppe, in comune di Veiano (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4385.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricasoli Firidolfi Eleonora fu Giovanni, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4386.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, in comune di Santa Marinella (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4387.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4388.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Simoni Sergio fu Andrea, nel comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4389.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane, con sede in Torino, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4390.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima « Italcementi » Fabbriche Riunite Cementi e Calce, con sede in Bergamo, in comune di Civitavecchia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4391.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della Società Immobiliare « Sant'Isidoro », con sede in Torino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4392.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « San Vito » Società Anonima, con sede in Torino, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4393.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4394.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Somaini Eugenio, Cesare e Carlo fratelli fu Francesco, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4395.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Spargi Ettore fu Oreste, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4396.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Toraldo Antonio di Bernardo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4397.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo, in comune di Camino (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4398.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4399.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vannucchi Manlio fu Cesare, in comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4400.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, in comune di Montieri (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4401.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Verdiani Bandi Gino fu Arnaldo, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4402.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vincent Nancy-Pauline e Vincent Alice-Enrichetta fu Jean Paul Emile, in comune di Roccalbegna (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4403.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4404.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Magliana in Toscana (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4405.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Scansano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4406.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Wesendok Matilde fu Otto, in comune di Montieri (Grosseto).

Supplemento n. 10.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4407.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Paparo Raffaele fu Mario, e per lui i suoi eredi anche per i terreni attualmente intestati alla Società « Feronia », con sede in Roma in comune di Riaco (Reggio Calabria).

Supplemento n. 11.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria del consorso a quattrocento posti di manovale in prova delle Ferrovie dello Stato nei Compartimenti di Milano, Torino e Genova, bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1951.

(385)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 19 DEL 24 GENNAIO 1953:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 novembre 1952, situazione del Bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(386)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 4111.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Romolo Vescovo, in San Romolo Borello, nel comune di San Remo (Imperia).

N. 4111. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 8 dicembre 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Romolo Vescovo, in San Romolo Borello, del comune di San Remo (Imperia); viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Romolo Vescovo, in San Romolo Borello nel comune di San Remo, sede dell'anzidetta parrocchia omonima, e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'Opera pia San Romolo in San Remo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 138. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1952, n. 4112.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dei Missionari di Nostra Signora de « La Salette », con sede in Salmata di Nocera Umbra (Perugia).

N. 4112. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana dei Missionari di Nostra Signora de « La Salette », con sede in Salmata di Nocera Umbra (Perugia), e la medesima viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore da Evelina Aida Bertini e dalla Procura generale dell'Istituto dei Missionari de « La Salette », con sede in Roma; donazioni consistenti in alcuni immobili situati in Zagarolo e Nocera Umbra complessivamente valutati L. 60.419.460.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 120. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. 4113.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, con sede in Verona.

N. 4113. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, con sede in Verona, via San Zeno in Monte n. 23, e la stessa viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte da Giovanni Calabria e Ignazio Battiato consistenti in alcuni immobili valutati L. 37.000.000 e situati nei comuni di Verona e Lavagna.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 129. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. **4114**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Maria dei Lombardi, in Tricarico (Matera).

N. 4114. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tricarico in data 24 giugno 1951, integrato con postille 24 settembre 1951 e 21 marzo 1952 e con dichiarazione 12 luglio 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Maria dei Lombardi, in Tricarico (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 26. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. **4115**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Corleto Perticara (Potenza).

N. 4115. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tricarico in data 24 giugno 1951, integrato con dichiarazione 10 maggio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Corleto Perticara (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 22. — PALLA

LEGGE 5 gennaio 1953, n. **1** (*Raccolta* 1953).

Attribuzioni della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.), e disciplina della sua attività.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:

a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;

b) sconti di annualità per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

c) sconti di annualità trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;

d) mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;

e) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria.

A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 29 dicembre 1948, numero 1515.

Art. 2.

La rappresentanza dell'Ente spetta al presidente della seconda Giunta.

Presso la seconda Giunta è costituito un collegio di revisori, composto di un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Il bilancio della seconda Giunta del C.A.S.A.S., con la relazione dei revisori, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione.

L'approvazione è data entro il 30 aprile successivo, con provvedimento dello stesso Ministro di concerto col Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1952.

Radiazione dal quadro del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio «Maria SS. dei Martiri».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1949, registro n. 7, foglio n. 429, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il motopeschereccio «Maria SS. dei Martiri» già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 19,45 del 22 aprile 1952.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1952
Registro n. 19 *Marina, foglio n.* 21

(135)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1953.

Approvazione di condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ed eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria, attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria attualmente in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 10 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(263)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1953.

Sostituzione di un componente della Deputazione della Borsa valori di Napoli per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952, con il quale è stata costituita, tra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Napoli, per l'anno 1953;

Vista la deliberazione 20 dicembre 1952, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli, con la quale in sostituzione del sig. Fortunato Ruggiano, membro supplente della locale Deputazione di borsa per l'anno 1953 in rappresentanza della stessa Camera, è designato il sig. Giuseppe Grammatico;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'integrazione del componente della Deputazione di borsa di Napoli, come sopra indicato;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Grammatico, è nominato membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Napoli, per l'anno 1953, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del sig. Fortunato Ruggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

(266)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1953.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Cotoniero Italiano, per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1953.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 291, modificato con il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 1089, riguardante il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, modificato con regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095, che approva lo statuto dell'Istituto medesimo;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dalla Associazione cotoniera italiana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Cotoniero Italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1953, è composto come segue:

Mercadante dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Pasquale dott. Pompilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bettoni dott. Emilio, in rappresentanza degli industriali cotonieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(335)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1953.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto Presidenziale 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuto che nella Compagnia « Roma » fra i lavoratori del porto di Civitavecchia si riscontrano gravi irregolarità nel funzionamento, consistenti, fra l'altro, nella mancata presentazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1951; nella incompletezza, nel disordine, nella confusione e nella trascuratezza delle scritture contabili relative all'esercizio finanziario 1952 e nell'irregolarità di alcune scritture relative all'esercizio medesimo ed a quelli decorsi; nel mancato versamento di una cospicua aliquota del gettito delle maggiorazioni alle tariffe ai rispettivi fondi centrali; nel mancato versamento dei contributi all'I.N.P.S e nella mancata applicazione delle marchette delle tessere assicurative degli operai; nell'indebito impiego di detti contributi e delle eccedenze delle partite di giro a fini diversi di quelli ai quali esse sono destinate; nell'assunzione di impegni per un onere finanziario superiore alla potenzialità economica della Compagnia;

nell'indebita ripartizione di somme considerate utili di gestione; nei rilevanti debiti della Compagnia verso banche e privati; nella persistente tendenza dei dirigenti a sottrarsi al controllo dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, per cui iniziative di notevole importanza per i conseguenti gravi oneri finanziari non sono state sottoposte alla prescritta autorizzazione; che, per tali ragioni, è necessario farsi luogo alla nomina di un commissario straordinario alla predetta Compagnia per la durata di un anno;

Decreta:

Il tenente colonnello di porto in ausiliaria Alfredo Condò è nominato commissario straordinario della Compagnia portuale « Roma » di Civitavecchia per la durata di un anno, a decorrere dal giorno successivo alla data del presente decreto.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della predetta Compagnia, una indennità giornaliera di L. 3600.

Roma, addì 15 gennaio 1953

Il Ministro: CAPPA

(326)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1953.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1953.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1953;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1953, è composto dei signori:

Bianco rag. Biagio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bossi dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lubrano dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un'area edificatoria dal comune di Zoppala (Udine).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 17 dicembre 1952, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Zoppala (Udine) una area edificatoria di mq. 150, sita in via Romano n. 18 per la costruzione di un consultorio materno.

(295)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare uno stabile sito nel comune di Letoianni Galladoro.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 dicembre 1952, l'Opera nazionale maternità e infanzia è stata autorizzata ad acquistare dalla ditta Durante per il prezzo di L. 4.000.000 uno stabile sito in Letoianni Galladoro, via Vittorio Emanuele n. 359, da adibirsi a Casa della Madre e del Bambino.

(296)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Servizio di nettezza urbana », con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 gennaio 1953, è stata sciolta, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, la Società cooperativa « Servizi di nettezza urbana », con sede in Pesaro, costituita con atto 1° settembre 1945, per notaio Fabbri dott. Giuseppe, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(289)

Scioglimento della Società cooperativa « Pro Familia », con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 gennaio 1953, la Società cooperativa « Pro Familia », con sede in Genova, costituita con atto in data 6 gennaio 1946 del dott. Luigi Grondona, notaio in Genova, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(290)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Pescara

Con decreto Ministeriale 15 gennaio 1953, n. 3505, sono state approvate le varianti al piano di ricostruzione di Pescara, salvo lo stralcio di quella relativa al comparto sud del corso Umberto I e della piazza antistante l'ingresso dello stadio, vistate in sei planimetrie in iscala 1:2000.

Per l'attuazione delle opere previste in dette varianti, resta fissato il termine 30 aprile 1953, di cui al decreto Ministeriale 29 aprile 1951.

(314)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Chienti nelle provincie di Macerata e Perugia

Con decreto Presidenziale 7 dicembre 1951, n. 2486, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952 al registro n. 18, foglio n. 287, è stato determinato il perimetro del bacino montano del fiume Chienti in territorio delle provincie di Macerata e Perugia.

(270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	642,50
» Firenze	624,90	641,50
» Genova	624,92	643 —
» Milano	624,92	643 —
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	643,50
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	643 —

Media dei titoli del 23 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,325
Id. 3,50 % 1902	62 —
Id. 3 % lordo	80 —
Id. 5 % 1935	9[illegible],325
Redimibile 3,50 % 1934	7[illegible],80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	6[illegible],90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,325
Id. 5 % 1936	92,5[illegible]5
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960).	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	643,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,25

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5% (1959).

Numero del titolo provvisorio: 487906, serie B — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione di tesoreria provinciale di Forlì — Persona che ha denunziato il titolo: Gurioli Vincenzo fu Carlo, domiciliato in Castrocaro, località Aia Maiolani, Forlì — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 14 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(293)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Cirò Marina, società cooperativa in nome collettivo con sede in Cirò Marina (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 15 ottobre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Cirò Marina, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Cirò Marina (Catanzaro) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopra citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del Capo del disciolto Ispettorato del credito in data 15 ottobre 1936, col quale il sig. Francesco Caparra è stato nominato componente il Comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 7 maggio 1947, col quale il sig. Francesco Ippolito è stato nominato componente il ripetuto Comitato di sorveglianza;

Considerato che i signori Francesco Caparra e Francesco Ippolito hanno rassegnato il mandato loro affidato, per cui occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il dott. Francesco Franzè fu Nicodemo e l'avv. Francesco Rotondo di Cataldo sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Cirò Marina (Catanzaro) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dei signori Francesco Caparra e Francesco Ippolito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(58)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a sei posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo amministrativo dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni,

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, e il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici.

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra:

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo amministrativo dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 35°.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex-partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il beneficio è esteso a coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Il detto limite di età è elevato a 45 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi, da tale beneficio, gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

2) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia;

3) per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Tali benefici assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli ex combattenti e assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 o nella lotta di liberazione, il limite di età è elevato ai sensi di legge.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 e dirette all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto n. 56 Roma), dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere: le complete generalità ed il recapito del candidato; la elencazione dei documenti e l'indicazione della lingua estera in cui il candidato intenda sostenere la prova orale.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire dopo il termine sopra indicato. Anche i documenti indicati nel successivo art. 4 devono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti

1. — Certificato su carta bollata da L. 24, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

2. — Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40.

3. — Diploma originale, o copia notarile su carta bollata da L. 40, di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, o in lettere o in lingue e letterature straniere, ovvero titoli di studio equipollenti per materia, rilasciati da Università o da altro Istituto di istruzione superiore.

I concorrenti laureati in lettere o in lingue e letterature straniere possono accedere a non più di tre posti dei sei messi a concorso.

4. — Certificato, su carta bollata da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85.

6. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno anche essere presentati certificati dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. — Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3. del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. — Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotato delle eventuali benemerenze di guerra e munito della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che pure avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito della leva su carta bollata da L. 24.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

I mutilati ed invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Le vedove di guerra devono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

9. — Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da esibirsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10. — Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata, a meno che il medesimo non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I documenti sopra indicati debbono essere legalizzati o vidimati dall'autorità competente, tranne quelli rilasciati da autorità sedenti in Roma.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il certificato medico e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare civile di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7. La copia dello stato di servizio civile dev'essere di data non anteriore a quella del presente decreto e regolarizzata con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc., devono presentare la domanda ed i documenti in carta bollata.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

E' fatta eccezione per il requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente;

di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti;

di un professore di Università, docente di una delle discipline che sono argomento di prove scritte;

del capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

di un funzionario di gruppo *A* del ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore al 6°, membri.

Un funzionario del ruolo amministrativo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione saranno eventualmente aggregati altri membri per le prove il lingue estere.

Art. 7.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte;

1) diritto civile;

2) diritto costituzionale e amministrativo;

3) storia civile e letteraria d'Italia dal Medioevo ai nostri giorni.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: diritto internazionale pubblico; economia politica; nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche); legislazione sulla stampa, sullo spettacolo e sulla proprietà letteraria, artistica e scientifica; una lingua straniera, da indicare nella domanda, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di averne piena conoscenza sia nella lettura sia nella traduzione in italiano e dall'italiano.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre evere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova (gruppo *A*) con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè il regolamento vigente, approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1952

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1953
Registro n. 72, foglio n. 373. — FERRARI

(347)

Concorso a tre posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 33°.

Il limite massimo di età, come sopra indicato è elevato di cinque anni per coloro i quali trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex-partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini combattenti o reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il beneficio è esteso a coloro che appartengono alle tre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Il detto limite di età è elevato a 45 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi, da tale beneficio, gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

2) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia;

3) per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Tali benefici assorbono ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Per gli ex combattenti e assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, il limite di età è elevato ai sensi di legge.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 e dirette all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto n. 56 Roma), dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere: le complete generalità, il recapito del candidato e la elencazione dei documenti.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire dopo il termine sopra indicato. Anche i documenti indicati nel successivo art. 4 devono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Certificato su carta bollata da L. 24 dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

2. - Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40

3. - Diploma originale, o copia notarile su carta bollata da L. 40, di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale e titoli di studio equipollenti.

4. Certificato, su carta bollata da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno anche essere presentati certificati dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotato delle eventuali benemerenze di guerra e munito della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta bollata da L. 24.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione o partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla

conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato del prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento o le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da un notaio.

Le vedove di guerra devono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare o assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

9. Lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da esibirsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata, a meno che il medesimo non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I documenti sopra indicati debbono essere legalizzati o vidimati dall'autorità competente, tranne quelli rilasciati da autorità sedenti in Roma.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il certificato medico e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare civile di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7. La copia dello stato di servizio civile dev'essere di data non anteriore a quella del presente decreto e regolarizzata con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc., devono presentare la domanda ed i documenti in carta bollata.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7 del presente articolo; purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

E' fatta eccezione per il requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

di un direttore generale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

del Capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;

di un referendario della Corte dei conti, membro;

di un funzionario di gruppo *A* del ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore al sesto, membro;

di un professore ordinario di Istituti medi di istruzione il quale titolare sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membro.

Un funzionario del ruolo amministrativo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore al nono, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

3) legislazione sulle materie di pertinenza dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: istituzione di diritto civile, nozioni di statistica, nozioni di storia civile e letteraria d'Italia.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice coadiutori in prova (gruppo *B*) con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè il regolamento vigente, approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1952

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1953
Registro n. 72, foglio n. 369. — FERRARI

(348)

Concorso a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto l'art. 5 comma primo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, relativo alle norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti a mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto n. 56, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale e degli affari generali, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da lire 32 ed essere firmata dal candidato il quale, indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma originale o in copia autentica notarile di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 5;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da lire 40), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 31° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex-partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati ad operazioni di guerra.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il beneficio è esteso a coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Il detto limite di età è elevato a 45 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi, da tale beneficio, gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

2) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia;

3) per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Tali benefici assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli ex combattenti e assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, e per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, il limite di età è elevato ai sensi di legge.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (in carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dell'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od uno stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare o di uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e militari di truppa) deve essere provvisto di bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni altro foglio intercalare, mentre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata delle benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in bollo da L. 24 ed in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione modello 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, debbono dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

I mutilati o invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

h) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 32).

Tanto, la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del registro. Ogni infrazione a tale norma porterà, senz'altro, alla reiezione della domanda di ammissione al concorso.

Tutti i documenti debbono essere redatti in bollo e, ad eccezione di quelli che rilascia il Comune di Roma, debbono essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40 da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto n. 56, Roma) entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui trovasi il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile e stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli, valutabili per la formazione della graduatoria di merito di quella dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto articolo 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione, dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli artt. 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio del personale e degli affari generali farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale.

Art. 10.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno successivamente fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati. Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata apposita comunicazione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nonchè quelle contenute nel regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata in conformità dell'art. 18 del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, e sarà composta:

dal capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

da due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, membri;

da un professore ordinario di istituti medi di istruzione il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membro;

da un impiegato di gruppo *C* di grado non inferiore al 9°, membro.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario amministrativo di gruppo *A*, del ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 10°.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferiti, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13°; coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° e le indennità previste dagli artt. 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;
2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
3) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
4) nozioni elementari di statistica;
5) dattilografia;
6) stenodattilografia (prova facoltativa).

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1) e 2).

La prova orale verte su tutto il programma.

Art. 18.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1953
Registro n. 72, foglio n. 370. — FERRARI

(349)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta di concorsi magistrali

Il Ministero della pubblica istruzione ha disposto che la prova scritta dei concorsi magistrali indetti dai provveditori agli studi ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 3066-50 del 19 agosto 1952, abbia luogo il giorno 10 febbraio 1953, alle ore 9.

(371)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « chimica e laboratorio » negli istituti tecnici industriali (classe di concorso E VIII).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al 3° e 4° comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A* annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236, sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a cinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « chimica e laboratorio » negli istituti tecnici industriali (classe di concorso E VIII);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « chimica e laboratorio » negli istituti tecnici industriali (classe di concorso E VIII), indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Montico Giuditta fu Luigi . . . . punti 262,50
2. Sambucety Olga fu Stabilia . . . » 257,362
3. Di Stefano Angelo fu Francesco . . » 252,40
4. Giordano Francesco fu Giovanni . . » 250,75
5. Romeo Giuseppe fu Giuseppe . . . » 249,80
6. Tarsitano Luisa fu Pietro . . . . » 244,625
7. Bettinelli Giuseppe di Angelo . . . » 239,75
8. Marongiu Clelia fu Giuseppe . . . » 239,50
9. Bonaventura Pietro fu Paolo . . . » 237 —
10. Giordano Michelina fu Giovanni Battista » 236,20
11. D'Amore Amalia in Augusti fu Gaetano » 235 —
12. Volpi Ada Franca fu Nicola . . . » 232,06
13. Governatori Maria Augusta fu Domenico » 231,875
14. Piccini Elisabetta in Puccelli fu Augusto » 223,912
15. Pedroli Caterina fu Umberto. . . . » 223,862
16. Lojacono Midolo Giuseppina di Livorio » 218,841
17. Biotti Maria in Corbini fu Luigi . . » 210,25
18. Vidari Ettorina fu Giovanni . . . » 200,55
19. Costa Anna di Luigi . . . . . » 198,08
20. Caputi Silvio fu Alberto . . . . » 192,33
21. Ciavi Ricci Anna fu Romeo . . . » 191,324
22. Piccinini Maria in Schinelli di Vittorio . » 191,13
23. Cantamessa Giulia fu Roberto . . . » 189,258
24. Risica Iole fu Pietro . . . . . » 187 —
25. Masulli Cosmina fu Luigi . . . . » 182,66
26. Argnani Bice in Trombetti fu Vittorio . » 182,049
27. Giordano Salvatore di Raffaele . . punti 179,908
28. Covioli Ines fu Valentino . . . . » 179,476
29. Trampetti Giovanni fu Domenico . . » 179,25
30. Massara Matanò Carmela fu Camillo . » 176,954
31. Ciampi Ignazio fu Cesare . . . . » 175,226
32. Casini Elena fu Paolo . . . . . » 164,75
33. Aloi Aurelia di Antonio . . . . » 163,50
34. Genduso Ada fu Giuseppe . . . . » 163,25
35. Tozzi in Cusmano Giuliana di Umberto . » 161 —
36. Solarino Ragno Carmela fu Giovanni . » 160 —
37. Carabillò Anna fu Giuseppe . . . » 154,05
38. Senigallia Lea fu Leone Sabato . . » 153,50
39. Probati Alberto fu Eugenio . . . » 152,75
40. Solazzo Giovanni fu Vincenzo . . . » 148,454
41. Barbarossa Medea Olimpia fu Vittorio . » 146,544
42. Capacci Armida in Ventimiglia fu Attilio » 146 —
43. Nugoli Vera di Guglielmo . . . . » 143,66
44. Drigo Enrico fu Achille . . . . » 143,50
45. Rosini Ennio di Vincenzo . . . . » 142,33
46. Bartoli Maria Antonietta in Didoro di Giovanni . . . . » 141,50
47. Mazzeo Michela fu Rocco . . . . » 139,75
48. Urzì Angelo di Giovanni (inv. guerra) . » 139,040
49. Bertetti Iolanda fu Mauro . . . . » 139 —
50. Marano Virginia di Rosario . . . » 138,95
51. Congedo Gemma ved. Guerra Simeone fu Girolamo . . . . » 137,50
52. Ferrero Iole di Alberto . . . . » 137,05
53. Martelli Francesca di Eugenio . . . » 135,415
54. Bignardi Paolo di Pietro . . . . » 132,75
55. Franz Lea fu Luigi . . . . . » 132,50
56. Michelini Clelia di Giuseppe . . . » 130,687
57. Angelozzi Luigi fu Giovanni . . . » 129,25
58. Savio Anna Maria in Torti di Pietro . » 127,50
59. Lo Faso Giovanni Battista fu Angelo . » 127 —
60. Pastorino Annunziata di Giovanni . . » 126 —
61. Sottocornola Giuseppe fu Giovanni . » 125 —
62. Minelli Iva fu Antonio . . . . » 124,25
63. Racioppi Gilda fu Vincenzo . . . » 122,58
64. Pignataro Giambattista di Pasquale . » 121,972
65. Lassandro Pepe Togo fu Baldassare . » 121,50
66. Vadalà Luigi fu Francesco . . . » 121 —
67. Barbera Aldo fu Agostino . . . . » 120 —
68. Guida Salvatore fu Raffaele . . . » 119 —
69. Aloe in De Napoli Ester di Antonio . » 118,50
70. Testoni Mario fu Vito . . . . . » 118 —
71. Lombardo Maria di Pietro . . . . » 115,125
72. Lo Monaco Adele fu Emanuele . . . » 115,08
73. De Cet Alberti Ines di Guido . . . » 113,25
74. Mannucci Manlio di Francesco . . . » 112,50
75. Ruda Filippo fu Salvatorangelo . . » 112 —
76. Dell'Aira Morana Francesca fu Raimondo . . . . » 111,25
77. Savorini Roberto fu Roberto . . . » 111 —
78. Laporta Luciano di Gerardo . . . » 109,50
79. Rossi Giuseppe fu Umberto . . . » 109 —
80. Mayer Aldo di Angelo . . . . » 109 —
81. Rizzi Andreina fu Palmiro . . . » 108,577
82. Brogiani Lidia di Omero . . . . » 107,875
83. Scandola Lidia in Pedinelli di Ugo . » 107,415
84. Fontanarosa Maria fu Giuseppe Angelo . . . . » 107,25
85. Spollaora Luisa di Giuseppe . . . » 107 —
86. Silva Maria Lola in Borello fu Emilio » 106,875
87. Misofari Florindo fu Carmelo . . » 106,75
88. Valleri Silvana di Alfonso . . . » 105,50
89. Mandrioli Elsa di Dino . . . . » 105,55
90. Dellisanti Vittorio fu Antonio . . . » 105,50
91. Renzulli Antonietta fu Giuseppe . . » 105,162
92. Casella Iandolo Anna fu Francesco . » 104,25
93. Mascagni Andrea fu Mario . . . » 103,50
94. Rossi Maria Luisa in Pasella di Cornelio . . . . » 103,45
95. Zignoli Elena di Angelo . . . . » 102,58
96. Zimarino Vittorio di Vincenzo (invalido di guerra . . . . » 101,50
97. Ziccardi Teresa di Giovanni . . . » 99,875
98. Fabbri Arturo di Napoleone . . . » 98,25
99. Strazzeri Lucchese Dria fu Emilio . . » 98 —
100. Gravone Giuseppe di Carlo . . . » 94 —
101. Maugeri Erminia di Eugenio . . . » 93,75
102. Guida Giuseppe fu Saverio . . . » 93,50

103.	Piana Pierina in De Lama fu Mattia	punti	91,75
104.	Giovannola Francesco di Umberto	»	91 —
105.	Mistretta Giuseppe di Vito	»	90 —
106.	Pozzi Girolamo fu Domenico	»	88,5
107.	Belvedere Vincenza di Ottavio	»	87 —
108.	Invernizzi Silvia in Berizzi fu Osvaldo	»	86,33
109.	Biasi Erminia di Salvatore	»	84,50
110.	Mattiazzi Antonio fu Cristoforo	»	84,25
111.	De Martini Mario di Federico	»	84 —
112.	Lapreta Maria fu Gennaro	»	82,812
113.	Casale Rosa fu Francesco	»	82,25
114.	Perrotta Monandro di Andrea	»	81,25
115.	Grazzina Odette in Conigli di Norberto	»	80 —
116.	Suriani Ernesto di Giuseppe	»	79,50
117.	Battistoni Angiolina fu Tommaso	»	79 —
118.	Pigorini Rosa di Luigi	»	78,75
119.	Pironetti Annetta in Torchio fu Enrico	»	78,75
120.	Cuffolo Luisa	»	78,50
121.	Opisso Fernando di Silvio	»	78,25
122.	Giraudo Antonio fu Giovanni Battista	»	76,50
123.	Bacci Arzilla Magda di Giulio	»	76,75
124.	Vigorita Ada di Antonio	»	75,637
125.	Cristiano Giovanna Versilia di Domenico	»	74,75
126.	Spadoni Zeno di Giulio	»	72,75
127.	Bellini Enzo fu Eugenio	»	72,25
128.	Benedetti Nerina di Riccardo	»	70,50
129.	Novembre Domenico di Antonio	»	70,25
130.	Baratti Enzo di Renato	»	70 —
131.	Bertoni Elena di Ruggero	»	69,50
132.	Braccio Liliana fu Giuliano	»	69,499
133.	Giordano Maria fu Francesco	»	69,25
134.	Pani Antonio di Gavino	»	68,50
135.	Schiavo Vincenzo di Gaetano	»	68 —
136.	Sbrana Idolo di Giuseppe	»	66,866
137.	Mancini Enrico fu Arnaldo	»	66,75
138.	Messori Giovanni fu Virginio	»	65,633
139.	Grilli Bice in Fazio di Umberto	»	64,20
140.	Baldi Maria Luisa di Antonio	»	64 —
141.	Chindemi Antonio di Antonino	»	63,75
142.	Ciampolini Valeria in Braidotti fu Ardolfo	»	63 —
143.	Spano Chiarina fu Arturo		63
144.	Petronio Paolo Rocco fu Camillo	»	62,99
145.	Spagnolo Olga di Carmelo	»	62,75
146.	Daneo Carlo fu Felice	»	62,65
147.	Coletta Sebastiano fu Luigi	»	62,25
148.	Ognio Romolo fu Andrea	»	61,25
149.	Di Erasmo Emilio fu Ermete	»	60,25
150.	Baiocchi Nino fu Silvio	»	58,815
151.	Paganini Eros di Cesare	»	57,75
152.	Grassini Giuliana di Piero	»	57,75
153.	Fabbri Cesare fu Lodovico	»	57,50
154.	Berizzi Giancarlo fu Marco	»	56,50
155.	Buonvino Maddalena di Arcangelo	»	54,138
156.	Tesci Leonello di Cosma	»	53 —
157.	La Scala Rosario di Antonio	»	52,75
158.	Molteni Erminia fu Natale Luigi	»	49,50
159.	Sciarretta Eliseo fu Antonio	»	42,75
160.	Ghezzi Jole di Francesco	»	42,25
161.	Coniglio Diego di Calogero	»	37,125
162.	Vita Gioacchino di Gaetano	»	32,125
163.	Di Paolo Giuseppe di Francesco	»	30,125

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

(330)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 4 settembre 1952, n. 42985, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Valgrana-Montemale è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pesando Luigi idoneo al concorso suindicato, è vincitore della condotta medica consorziale di Valgrana-Montemale.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 3 dicembre 1952

Il prefetto: JOANNIN

(128)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 4 settembre 1952, n. 42985, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Entraque è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Sardi Giuseppe idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Entraque.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 29 dicembre 1952

Il prefetto: JOANNIN

(73)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 37998 del 3 luglio 1952, con il quale la ostetrica Giannini Giuliana veniva nominata titolare della condotta ostetrica di Montelupo Fiorentino;

Considerato che la precitata ostetrica Giannini Giuliana, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che l'ostetrica Mazzei Nella classificata 19ª, ha chiesto la condotta di Montelupo Fiorentino;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 37998 del 3 luglio 1952 l'ostetrica Mazzei Nella, domiciliata a Ponte a Cappiano, è dichiarata vincitrice della condotta di Montelupo Fiorentino.

Il sindaco del comune di Montelupo Fiorentino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 7 gennaio 1953

Il prefetto: GARGIULO

(283)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 50095 del 5 settembre 1952, con il quale il dott. Maiorino Adducchio Angelo veniva nominato titolare della condotta medica di Borgo San Lorenzo;

Considerato che il precitato dott. Maiorino Adducchio Angelo come da comunicazione del comune di Borgo San Lorenzo n. 8805 del 14 novembre 1952, che trovasi allegata agli atti di ufficio ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Licci Alberto, 19° classificato, ha chiesto la condotta di Borgo San Lorenzo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 50095 del 5 settembre 1952, il dott. Licci Alberto, domiciliato a Ruffano (Lecce) è dichiarato vincitore della condotta medica di Borgo San Lorenzo.

Il sindaco del comune di Borgo San Lorenzo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 18 dicembre 1952

Il prefetto: GARGIULO

(24)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 18391 in data 28 giugno 1952, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950;

Ritenuto che il primo classificato, dott. Muscinelli Odoardo, ha espressamente rinunciato alla titolarità della condotta di Pesaro-San Pietro in Calibano con comunicazione datata del 18 dicembre 1952;

Che occorre, pertanto, designare il nuovo assegnatario della condotta suddetta;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 65 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rossi Cleto, secondo classificato nel concorso di cui alle premesse, è designato vincitore della condotta medica di Pesaro-San Pietro in Calibano.

Il sindaco di Pesaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e all'albo del comune di Pesaro.

Pesaro, addì 19 dicembre 1952

Il prefetto: LORENZI

(71)

PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

Con decreto n. 74 Div. III San. del Prefetto di Vicenza è stata approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Vicenza al [illegible] novembre 1951:

1. Fabrello Eugenio punti 57,976
2. Porro Adolfo » 55,925
3. Pilla Giuseppe » 55,843
4. De Stavola Walter » 55,265
5. Bindi Ugo » 55,033
6. Libondi Renato » 54,981
7. Giovagnoli Umberto » 53,489
8. Faccio Salvino » 53,099
9. Peruzzi Danilo » 53,030
10. Morisani Pietro » 52,954
11. Gori Leonardo » 52,694
12. Rodeghiero Andrea » 52,282
13. Conterno Luigi » 52,148
14. Rossato Adriano » 52,147
15. Suppa Francesco » 52,116
16. Gottin Giovanni » 51,933
17. Diena Sergio » 51,893
18. Corrà Gaetano » 51,764
19. Fioretto Luigi » 51,749
20. Zoso Luigi » 51,729
21. Carli Arnaldo » 51,721
22. Possaghi Ubaldo » 51,659
23. Maran Giuseppe » 51,619
24. Conte Domenico » 51,576
25. Filiaci Carlo » 51,541
26. Ronco Aldo » 51,232
27. Stefani Giovanni » 51,220
28. Malagoli Alberto » 51,197
29. Dal Lago Anacleto » 51,152
30. Mantia Giancarlo » 51,093
31. Galiotto Attilio » 51,068
32. Schenardi Eugenio » 50,869
33. Rasia Bruno » 50,681
34. Sgroi Domenico » 50,647
35. Rossi Giovanni » 50,460
36. Simonato Mario » 50,452
37. Cerquetti Aguinaldo » 50,355
38. Broglio Adelchi » 50,272
39. Randon Antonio » 50,246
40. Bovolin Amos » 50,169
41. Meggiolan Ugo » 50,146
42. Papesso Giorgio » 50,017
43. Prosdocimi Francesco » 49,846
44. Gesuato Martino » 49,812
45. Saliva Francesco » 49,687
46. Mauro Marino » 49,613
47. Burùl Ulmo » 49,595
48. Fabbian Mario » 49,563
49. Jovine Alfonso » 49,397
50. Fabris Giovanni » 49,386
51. Negri Guido » 49,275
52. Vedove Giannalvise » 49,208
53. Soldà Alessandro » 49,151
54. Crestani Ezio » 49,146
55. Zanettin Giovanni » 48,913
56. Palermo Giuseppe » 48,880
57. Pacchin Carlo » 48,661
58. Fraccaro Antonio » 48,555
59. Sorio Marino » 48,545
60. Sinigaglia Rino » 48,481
61. Guiot Giulio » 48,454
62. Stella Marcellino » 48,427
63. Menazzi Gino » 48,334
64. Feole Michele » 48,266
65. Polidori Francesco » 48,136
66. Ruperti Giovanni » 47,970
67. Passuello Antonio » 47,528
68. Garbin Ferruccio » 47,090
69. Coccolo Gianfranco » 47,082
70. Urbani Francesco » 46,837
71. Sergi Stefano » 46,597
72. Stevani Nerone » 46,544
73. Sgobazzi Roberto » 46,539

74. Marcolin Dino . . . . punti 46,363
75. De Logu Antonio . . . . » 46,194
76. Rigoni Vittorio . . . . » 46,028
77. Botto Angelo . . . . » 45,954
78. Mussato Enrico . . . . » 45,729
79. Calvesi Giovanni . . . . » 44,133
80. Bombarda Walter . . . . » 43,925
81. Chiartelli Antonio . . . . » 43,211
82. Bittante Luigi . . . . » 42,914
83. De Paoli Paolo . . . . » 42,772
84. Bilancini Giuseppe . . . . » 41,119
85. Galliera Amelio . . . . » 41,051
86. Dosio Efisio . . . . » 40,424

Il vice prefetto: ERENDA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1951;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in seduta del 10 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva la graduatoria;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le leggi 1° agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1) Fabrello Eugenio: Valdagno (3° reparto);
2) Porro Adolfo: Sovizzo;
3) Pilla Giuseppe: Arzignano (2° reparto);
4) De Stavola Walter: Velo d'Astico;
5) Bindi Ugo: Albettone;
6) Giovagnoli Umberto: Nove;
7) Faccio Salvino: Tonezza.

Vicenza, addì 8 gennaio 1953

Il vice prefetto: ERENDA

(278)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio n. 9653 del 25 maggio 1951;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Dini Dina . . . . punti 58,19 su 100
2. Ciardella M. Paolina . . . . . » 55,22 »
3. Lombardi Lirica . . . . . . » 52,51 »
4. Tommasi Ines . . . . » 52,00 »
5. Luci Libera . . . . punti 51,72 su 100
6. Salvadori Gina . . . . . . » 51,60 »
7. Toni Roberta . . . . » 51,50 »
8. Tomei Maria Franca . . . . . » 51,50 »
9. Ferri Norma . . . . » 51,38 »
10. Comitini Berta . . . . . . » 50,36 »
11. Cheli Iole . . . . » 50.00 »
12. Morandi Egizia . . . . . . » 49,70 »
13. Pazzi Ada. . . . . » 49,23 »
14. Lemmi Maria . . . . » 48,68 »
15. Pecchia Landa. . . . . . . » 48,56 »
16. Fiaschi Bradamante . . . . . » 48,30 »
17. Guidotti Bianca . . . . . . » 48,27 »
18. Taccola Wallj . . . . » 48,25 »
19. Campagnaro Aurelia . . . . . » 48,11 »
20. Balestri Oriana . . . . . . » 46,50 »
21. Del Rosso Angelina . . . . . » 46,34 »
22. Terni Tecla . . . . » 46,26 »
23. Bastieri Lisena . . . . . . » 46,04 »
24. Butturini Angela . . . . . . » 45,36 »
25. Cagnazzi Teresa . . . . . . » 45,24 »
26. Pardini Delva . . . . » 45,12 »
27. Bianchi Anna Maria . . . . . » 44,43 »
28. Ciardella Maria Carmela . . . . » 44,21 »
29. Falcai Paola . . . . » 44,14 »
30. Pecchia Celestina . . . . . . » 42,79 »
31. Toninelli Silena . . . . . . » 41,92 »
32. Carli Franca . . . . » 41,66 »
33. Cordoni Bistaria . . . . . . » 39,49 »
34. Doveri Eros . . . . » 38,66 »
35. Gori Gabriella . . . . . . » 38,43 »
36. Marconcini Angela . . . . . » 35,99 »

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Pisa, addì 7 gennaio 1953

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio n. 9653 del 25 maggio 1951;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate comprese nella graduatoria stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Dini Dina: condotta di Fauglia;
2. Ciardella M. Paolina: condotta di Calcinaia;
3. Lombardi Lirica: condotta di Capannoli;
4. Tommasi Ines: condotta di Cenaia (Crespina);
5. Luci Libera: condotta di Casale Marittimo;
6. Salvadori Gina: condotta di Mazzolla (Volterra);
7. Toni Roberta: condotta di Casciana Alta (Lari);
8. Tomei Maria Franca: condotta di Querceto Sassa (Montecatini V. C.);
9. Ferri Norma: condotta di Monteverdi Marittimo;
10. Comitini Berta: condotta di Lustignano (Pomarance).

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Pisa, addì 7 gennaio 1953

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

(277)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.